



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

2/2026

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, María Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Michela Miraglia, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Pier Paolo Paulesu, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Nicola Recchia, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce María Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Uberty, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2026 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE	Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive	1
<i>ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL</i>	<i>Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias</i>	
<i>INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS</i>	<i>International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks</i>	
	Antonio Gullo, Vincenzo Militello	
	Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa	5
	<i>El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena</i>	
	<i>The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion</i>	
	Alice Angelini	
	La nozione di “fatto” nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale	27
	<i>La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional</i>	
	<i>The Notion of “Act” in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court</i>	
	Giorgio Ardizzone	
	La crisi dell’effettività dello Statuto di Roma: l’inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali	42
	<i>La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales</i>	
	<i>The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights</i>	
	Alessandra Calcò Labruzzo	
	La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale	52
	<i>La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional</i>	
	<i>The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law</i>	
	Adriana Ciccolo	

Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale <i>Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional</i> <i>Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court</i> Francesco Dean, Maria Elena Santucci	66
Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinanzi alla CPI <i>Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los procesos penales frente a la CPI</i> <i>Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings</i> Alessandro Malacarne	76
Le decisioni su jurisdiction e admissibility of the case dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione <i>Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal</i> <i>Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms</i> Filippo Marchetti	96
L'inserimento del crimine di affamamento (starvation) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi <i>La inclusión del crimen de hambruna (starvation) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis</i> <i>The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios</i> Riccardo Orlandi	112
La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto? <i>La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?</i> <i>The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?</i> Andrea Perruccio	131

Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale 142

¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal

The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri

La Corporate Restorative Justice nel prisma delle macro-offese all'ambiente 160

La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales

Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

IL FOCUS SU...

EL ENFOQUE EN...

FOCUS ON...

Contestazione e prova della responsabilità dell'ente. Considerazioni sul progetto di riforma del d.lgs. 231/2001 elaborato dal Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Giustizia 175

Imputación y prueba de la responsabilidad de la sociedad. Reflexiones sobre el Proyecto de reforma del Decreto Legislativo 231/2001 elaborado por la Mesa técnica creada por el Ministerio de Justicia

Allegation and Proof of the Corporate Liability. Reflections on the Project of Reform of Legislative Decree 231/2001 Drafted by the Technical Working Group Established by the Ministry of Justice
Gaia Caneschi

Le proposte di modifica dell'art. 609 bis c.p. tra "consenso affermativo" e riconoscibilità del dissenso: una riforma ancora in itinere 189

Las propuestas de modificación del art. 609 bis del código penal italiano entre el "consentimiento afirmativo" y la reconocibilidad del disenso: una reforma todavía en curso
The Proposed Amendments to Art. 609 Bis of the Italian Criminal Code Between "Affirmative Consent" and the Recognizability of Dissent: A Reform Still in Progress
Dario Guidi

Magherini c. Italia: individuale e collettivo nella responsabilità per uso letale di forza pubblica 205

Magherini c. Italia: responsabilidad individual y colectiva por el uso letal de la fuerza pública

Magherini v. Italy: Individual and Collective Responsibility for the Lethal Use of State Force

Sara Prandi

La tutela penale nell'uso dei chatbots per il supporto psicologico. Il contenuto del dovere di diligenza 224

La tutela penal en el uso de chatbots para el apoyo psicológico:

el contenido del deber de diligencia

Criminal Law Protection in the Use of Chatbots for Psychological Support:

Defining the Standard of Care

Federico Rizzolo

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 1 **Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive**
Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias
International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks
Antonio Gullo, Vincenzo Militello
- 5 **Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa**
El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena
The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion
Alice Angelini
- 27 **La nozione di “fatto” nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale**
La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional
The Notion of “Act” in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court
Giorgio Ardizzone
- 42 **La crisi dell’effettività dello Statuto di Roma: l’inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali**
La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales
The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights
Alessandra Calcò Labruzzo

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 52 **La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale**
La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional
The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law
Adriana Ciccolo
- 66 **Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale**
Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional
Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court
Francesco Dean, Maria Elena Santucci
- 76 **Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinanzi alla CPI**
Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los proceso penales frente a la CPI
Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings
Alessandro Malacarne
- 96 **Le decisioni su *jurisdiction* e *admissibility* of the case dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione**
Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal
Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms
Filippo Marchetti

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 112 **L'inserimento del crimine di affamamento (*starvation*) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi**
La inclusión del crimen de hambruna (starvation) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis
The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios
Riccardo Orlandi
- 131 **La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto?**
La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?
The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?
Andrea Perruccio
- 142 **Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale**
¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal
The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri
- 160 **La Corporate Restorative Justice nel prisma delle macro-offese all'ambiente**
La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales
Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto?

*La destrucción intencional del patrimonio cultural
como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?*

*The Intentional Destruction of Cultural Heritage
as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?*

ANDREA PERRUCCIO

Dottorando di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi dell'Insubria
a.perruccio@uninsubria.it

BENI CULTURALI,
DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE,
GENOCIDIO

BIENES CULTURALES,
DERECHO PENAL INTERNACIONAL,
GENOCIDIO

CULTURAL HERITAGE,
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW,
GENOCIDE

ABSTRACTS

Il lavoro intende offrire alcuni spunti di riflessione intorno al concetto di *genocidio culturale*, valutando in prospettiva *de iure condendo* le opportunità di una autonoma *tipizzazione* alla luce delle ultime proposte di riforma. Se da un lato, la fattispecie di genocidio resta tra quelle più problematiche dello Statuto di Roma, in ragione delle difficoltà che ne derivano sul piano probatorio; dall'altro, e al contempo, alla delicatezza e complessità dell'attività ermeneutica si accompagna un acceso dibattito in ordine ai confini della fattispecie convenzionalmente riconosciuta, da cui sorge l'interrogativo in ordine alla possibilità di incriminare già come crimine di genocidio (*recte*: culturale) gli atti prodromici alla distruzione di un gruppo protetto, aventi come bersaglio l'identità culturale del medesimo.

El ensayo pretende ofrecer algunas ideas para reflexionar en torno al concepto de genocidio cultural, evaluando desde una perspectiva jurídica las oportunidades de una formalización autónoma a la luz de las últimas propuestas de reforma. Desde el punto de vista jurídico, la figura del genocidio sigue siendo una de las más problemáticas del Estatuto de Roma, debido a las dificultades que esto genera en el plano probatorio. A la delicadeza y complejidad de la labor hermenéutica se suma, al mismo tiempo, un acalorado debate sobre los límites de la figura reconocida convencionalmente, surgiendo de ello la pregunta acerca de la posibilidad de incriminar ya como crimen de genocidio (*recte*: cultural) los actos preparatorios para la destrucción de un grupo protegido, que tienen como objetivo la identidad cultural del mismo.

The paper aims to offer some thoughts on the concept of cultural genocide, looking at the potential for an independent classification in light of recent reform proposals. From a legal perspective, the crime of genocide remains one of the most problematic aspects of the Rome Statute, due to the difficulties this creates in terms of evidence. Alongside the delicacy and complexity of interpretive work, there is also a heated debate about the boundaries of the conventionally recognized crime, which raises the question of whether acts leading up to the destruction of a protected group, targeting its cultural identity, can already be prosecuted as genocide (or more precisely: cultural genocide).

SOMMARIO

1. *Éthnos* e patrimonio culturale: un legame indissolubile nel prisma del diritto penale internazionale – 2. La tipicità “*al bivio*”: la distruzione culturale fra crimini contro l’umanità e genocidio – 3. La tipicità “*in fieri*”: il genocidio culturale e la sua parabola ascendente nella giustizia di transizione – 4. *Tertium non datur?* Resistenze e aperture alla configurabilità del genocidio culturale come fattispecie autonoma – 5. Il genocidio culturale nel progetto italiano per un codice dei crimini internazionali – 6. Considerazioni finali sul fondamento ultimo della tutela penale del patrimonio culturale, fra *sicurezza collettiva* e *democrazia*.

1.

***Éthnos* e patrimonio culturale: un legame indissolubile nel prisma del diritto penale internazionale.**

Nell’antica Grecia, il termine *èthnos*, secondo una prima accezione accolta dallo storico Polibio, individuava il «popolo» *prima della polis*, la sua identità originaria¹. A fare da collante politico-sociale era, ancor prima dell’entità statuale, l’*unità culturale*: tanto la tradizione, quanto gli spazi destinati alle pratiche rituali fungevano da *locus memoriae*², dove la cultura veniva tramandata fondendosi con l’identità di un «popolo».

Gli studi antropologici – a partire da Franz Boas sino a Lévi-Strauss – rivaluteranno il concetto ponendone in evidenza la capacità di rappresentare l’*unicità di una cultura*: valori, usi, tradizioni, simboli (ciò che confluisce nel concetto di *patrimonio culturale in senso ampio*) sono elementi che, strutturalmente, rendono coeso e unico un *gruppo umano*, e che perciò vanno osservati – è stato detto – da un punto di vista “emico” (secondo la valenza riconosciuta dal gruppo stesso)³.

Se questa è la portata del concetto di *èthnos* – di certo appena tratteggiata in tale sede – è altresì importante evidenziare come il legame fra *èthnos* e patrimonio culturale⁴ acquisti storicamente un valore identitario⁵, andando a sollecitare anche il dibattito giuridico: quali *responsabilità* conseguono alla sua *distruzione*? È questo un interrogativo cruciale che affatica, da non molto tempo, la Comunità internazionale, in un contesto geopolitico non di rado scosso da efferati atti distruttivi⁶.

Si adotterà nel prosieguo il punto di vista del diritto penale internazionale, quale osservatorio privilegiato da cui guardare ad alcuni nodi giuridici che attengono alla repressione di violazioni così gravi da assumere, com’è noto, un *carattere massivo*⁷. Lungo tale direttrice, riflettere sul legame fra *èthnos* e patrimonio culturale⁸ significa porre l’accento sulle questioni in cui alla distruzione del secondo consegue, in termini di disvalore, un illecito *macro-offensivo*, esprimibile con la perdita di una *diversità* intesa come valore essenziale di una società plurale⁹.

In prima approssimazione, la condotta illecita ricadente sul patrimonio culturale – inteso quest’ultimo nella sua accezione “*decentrata*”¹⁰ e “*dinamica*”¹¹ – può essere sorretta da finalità diverse, realizzandosi in contesti altrettanto vari e suscettibili di molteplici interpretazioni¹².

¹ VIMERCATI (2003), p. 111 ss.; BETTALLI (2014), *passim*.

² MASTROMARINO (2018).

³ BOAS (1911); LÉVI-STRAUSS (1967). Il merito di tali ricerche è stato quello di superare l’equivalenza, a lungo strumentalizzata sul piano politico, fra “etnia” e “razza”.

⁴ Inteso qui nella sua più lata nozione, ricomprensiva del patrimonio culturale immateriale: in ciò confluiscono le espressioni di cui alla Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Sul tema, v. PAOLETTI e SCOVAZZI (2025).

⁵ Cfr. l’interessante prospettiva sociologica proposta da BELARDINELLI (2018), *passim*.

⁶ Tra i fatti più sconvolgenti, possiamo ricordare la distruzione dei Buddha della valle di Bamiyan avvenuta nel marzo 2001 per mano dei Talebani.

⁷ Cfr. *ex multis*, AMATI *et al.* (2025), p. 1 ss.

⁸ Non è possibile procedere, in questa sede, ad una rassegna esaustiva delle tematiche connesse alla tutela del patrimonio culturale, che ne fanno un “contenitore” assai vasto sul piano etico e giuridico. Basti pensare al nodo delle restituzioni dei beni culturali rimossi, alla annessa questione del c.d. *postcolonial trauma* o alle molteplici soluzioni adottate nella prassi dei singoli Stati. Su tali aspetti, cfr. ad esempio SCOVAZZI (2014); CHECHI (2023); ROTHBERG (2008).

⁹ v. Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Tra gli studi antropologici ed etnologici, si possono citare, ancora, quelli condotti da Lévi-Strauss, il quale sostiene che ogni cultura ha un valore imponderabile nella sua unicità. Cfr. LÉVI-STRAUSS (1967).

¹⁰ Secondo un’accezione che tenga primariamente conto del suo legame con l’identità dei popoli, al di là del valore architettonico o estetico del singolo bene. Cfr. LENZERINI (2008), p. 20.

¹¹ DEMURO (2002), *passim*.

¹² MAUGERI (2008), *passim*.

Nella prospettiva qui esaminata, si può dire che il termine “distruzione” evochi un’azione ad ampio spettro, empiricamente osservabile come una presa di posizione violenta contro una cultura intesa *in senso antropologico*¹³, non riducibile, come tale, ai soli beni culturali *materiale*¹⁴. L’esigenza di tutelare le espressioni culturali di una comunità umana si apprezza, in larga scala, in un’ottica sistemica, trovando risposte nella valorizzazione dell’identità culturale quale autentico interesse giuridico collettivo, suscitando interrogativi circa l’efficacia e l’ampiezza della risposta punitiva¹⁵.

A titolo d’esempio, è opinione comune che lo *standard* di protezione dei beni culturali¹⁶, attivabile con gli artt. 8(2)(b)(ix) e 8(2)(e)(iv) dello Statuto della ICC, risponda a un approccio ispirato al paradigma del “civilian use”¹⁷. Nel cono d’ombra dei *crimini di guerra*¹⁸, la genesi delle incriminazioni si rinviene in fatti direttamente offensivi per la *sicurezza* dei civili: interesserebbe certamente prioritario, ma poco centrato sul *valore culturale* di quanto deliberatamente distrutto¹⁹.

Allo stesso tempo, sul presupposto per cui la distruzione deliberata del patrimonio culturale (sia esso *materiale* o *immateriale*) implicherebbe la perdita dell’identità di un gruppo²⁰ (l’*ethnos*, appunto) si innesta l’ipotesi – realisticamente avanzata anche in giurisprudenza²¹ – di una *continuità* tra due categorie di crimini internazionali, sulla cui applicabilità si continua a discutere nell’attuale orizzonte dottrinale: da un lato, quella più aperta e versatile dei *crimini contro l’umanità*; dall’altro, quella più stretta e problematica del *genocidio*.

Ebbene, la rilevanza degli interessi in gioco e le esigenze di salvaguardia di una società civile multiculturale mettono in luce un *enigma apparentemente irrisolto*: per un verso, torna a essere predicabile l’estensione del concetto tradizionale di genocidio²² – coniato da Raphael Lemkin in *Axis Rule*²³ e fondato sulla “distruzione fisica o biologica di un gruppo” – sì da riconoscere una tutela penale anche alla *eredità culturale ex se*, messa in pericolo a cagione di atti distruttivi che ne impediscano la trasmissione alle *future generazioni*; d’altro canto, la portata dei crimini perpetrati ai danni del patrimonio culturale, in parte ispirata al modello UNESCO della *World Heritage List*, li approssima ai crimini *antropocentrici*²⁴, in ragione di una perdita pur sempre riferibile all’umanità intera.

L’aspetto culturale, quale possibile cifra di disvalore di una condotta oggettivamente qualificabile come genocidio, apre un capitolo di tale fattispecie che occorre ancora decifrare. Ragion per cui, muovendo da alcune pronunce dei Tribunali *ad hoc* in tema di *distruzione culturale*, si procederà a una riflessione critica intorno al concetto di *genocidio culturale*²⁵, nel tentativo di riscoprirne l’attualità e l’autonomia rispetto alla più ampia categoria dei crimini contro l’umanità, anche alla luce delle ultime proposte di riforma.

¹³ TYLOR (1871). Si veda quanto sancito dall’art. 8 della Dichiarazione UNESCO sulla diversità culturale: “*specificity of cultural goods and services which, as vectors of identity, values and meaning, must not be treated as mere commodities or consumer goods*”.

¹⁴ GERSTENBLITH (2016).

¹⁵ Esigenze alla base della legalità penale reclamano una buona dose di pragmatismo, funzionale alla esatta ricognizione di ciò che in concreto rileva in una prospettiva giuspenalistica. Cosa concorre, ad esempio, all’affermazione di una «identità culturale»? Come circoscrivere il richiamo al concetto di «popolo»? Come declinare il concetto di «cultura»? La sensazione, di primo acchito, è di trovarsi di fronte a concetti “elastici”, vocaboli “polisenso”. Sul problema della vaghezza degli elementi descrittivi della fattispecie, con particolare riguardo al tema delle clausole generali, v. D. Castronuovo, *Clausole generali e diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 14 novembre 2012, p. 16. Basti ricordare come il concetto di popolo o di *popolazione civile* ricorra ad esempio nell’art. 7 (1) ICC St, concorrendo a individuare l’elemento di contesto dei crimini contro l’umanità (“*un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile*”). Lo stesso concetto non ha, invece, alcuna valenza esplicativa ai fini della fattispecie di genocidio ove figurano le quattro declinazioni dell’espressione “*gruppo umano*”: “*etnico, nazionale, razziale e religioso*”: art. 6 ICC St). *Mutatis mutandis*, il richiamo all’identità culturale può suscitare forti perplessità a cagione di una componente soggettiva preponderante, portando indubbiamente il discorso su un terreno assai scivoloso. In riferimento alla fattispecie di genocidio e alla individuazione del gruppo protetto dalla norma incriminatrice, v. in particolare FRONZA (2025), p. 356.

¹⁶ Imprescindibile il richiamo al diritto umanitario: la Convenzione dell’Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato prevede, all’art. 8, una speciale categoria di immunità per i beni culturali sotto c.d. protezione speciale.

¹⁷ FRULLI (2024), p. 13 ss.

¹⁸ Paradigmatica la posizione assunta dall’ICC nel caso *Al Mahdi*, sulla quale cfr. CURCI (2019), p. 159; ICC, *Al Mahdi*, ICC-01/12-01/15, *Judgment and Sentence*, TC VIII, 27 settembre 2016, parr. 45 ss.

¹⁹ Sul tema, v. ancora FRULLI (2024), p. 18 ss.

²⁰ LENZERINI (2008), p. 3 ss.

²¹ ICTY, *Kvočka et al.*, IT-98-30/1-A, *Judgment*, AC, 28 febbraio 2005, par. 636. Sul punto, v. anche MACULAN (2025), p. 399.

²² BILSKY e KLAGSBRUN (2018), p. 373 ss.

²³ LEMKIN (1944).

²⁴ ABTAHI (2001), *passim*.

²⁵ Per un primo approccio al tema, e rinviando al prosieguo per le ulteriori indicazioni bibliografiche, si veda NOVIC (2016).

2.

La tipicità “*al bivio*”: la distruzione culturale fra crimini contro l’umanità e genocidio.

In prospettiva penalistica, “*distruzione*”, “*devastazione*” e “*saccheggio*” descrivono una condotta per lo più rivolta contro beni culturali *tangibili*, sebbene da tempo, e con precipuo riguardo al patrimonio culturale, vada affermandosi una sensibilità giuridica anche verso la sfera dell’*intangibile*.

Nello specifico, la relazione fra identità *culturale* e patrimonio *culturale* – da cui si è scelto di prendere le mosse – è andata acquisendo dignità di situazione tutelata dal diritto internazionale in ragione della sua importanza per tutta la comunità globale, come del resto sancito in recenti documenti UNESCO²⁶. La “visione” antropocentrica cui accedono tali strumenti è sostanzialmente la stessa che accompagna, sul piano esegetico, la chiave di lettura offerta dalla prassi dei Tribunali *ad hoc* in materia di distruzione di beni culturali²⁷.

È acquisito che i fatti di distruzione culturale – come la distruzione di istituti dedicati alla religione e all’educazione, o il saccheggio sistematico di musei e biblioteche – siano riconducibili alla categoria dei crimini contro l’umanità facendo leva sulla fattispecie di *persecuzione*²⁸. Quest’ultima, per come declinata anche sulla scorta di importanti pronunce della ICC²⁹, si adatterebbe a situazioni connotate da una *ratio discriminatoria*, generando un *processo di vittimizzazione*³⁰ nei confronti di un gruppo, di una minoranza o di una comunità in generale³¹. Si tratterebbe, nella sostanza, di un agire criminoso indotto, sul piano psichico, da una *diversità* percepita dall’autore come *antagonista* (l’art. 7, primo comma, *lett. b* ICC St richiama “*qualsiasi gruppo o collettività*”). Siffatta diversità, affiancata alla nozione di gruppo – sia pur in senso più ampio ai fini del crimine di persecuzione – riappare quale “precipitato criminologico” comune a molti crimini, tra cui quello di genocidio. Ma è nella nozione giuridica di genocidio che si rinviene una tipizzazione più stringente, saldandosi quest’ultima a una direzione teleologica della condotta mossa in quanto tale dalla *diversità* del gruppo-vittima, benché estremizzata dallo specifico proposito di distruggerla³².

Nondimeno, se è vero che la distruzione culturale possa avere luogo attraverso le più varie modalità di perpetrazione – tra queste, quella che va sotto l’etichetta di *pulizia etnica*³³ – è altrettanto evidente che essa si pone a un bivio fra le categorie criminose qui considerate: a fare da spartiacque è – e rimane – l’*elemento soggettivo speciale* e caratterizzante le condotte tipiche. Fatta eccezione per i crimini di guerra, la giurisprudenza dell’ICTY³⁴ non esita a riportare tanto la *pulizia etnica* quanto la “materiale” distruzione di luoghi di culto o di simboli religiosi entro la categoria dei crimini contro l’umanità³⁵, *lì dove non venga accertato il dolo specifico di distruggere in tutto o in parte un gruppo*.

Si comprende, allora, come anche la distruzione culturale – di per sé in grado di attirare, come si è detto, un novero di condotte eterogenee³⁶ – possa leggersi in filigrana nel contesto di una azione genocidiaria, al sussistere della *mens rea* quale «asse centrale»³⁷ della fattispecie

²⁶ Oltre alla già citata Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005, si veda anche la Dichiarazione UNESCO sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale del 17 ottobre 2003, ove si afferma che “*cultural cultural heritage is an important component of the cultural identity of communities groups and individuals, and of social cohesion, so that its intentional destruction may have adverse consequences on human dignity and human rights*”. Per un commento, v. SCOVAZZI (2007), p. 171 ss.

²⁷ Sulla quale, v. più ampiamente FRULLI (2007), p. 262 ss.

²⁸ Cfr. ICTY, *Blaskic*, IT-95-14-T, *Judgment*, TC, 3 marzo 2000, par. 227; *Kordic et al.*, IT-95-14/2-T, *Judgment*, TC, 26 febbraio 2001, par. 207.

²⁹ ICC. *Al Hassan*, ICC-01/12-01/18, *Public redacted version of Trial Judgment*, TC, 26 giugno 2024, par. 1206.

³⁰ PERRUCCIO (2024), pp. 66-85.

³¹ LENZERINI (2008), p. 3 ss.; PASCALE (2020), p. 111 ss.

³² Sulla diversa portata del richiamo al concetto di “gruppo” ad opera della fattispecie di persecuzione, in relazione al crimine di genocidio, v. METTRAUX (2020), p. 572.

³³ Sulla quale si veda, ad esempio, la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2023 sulla situazione del Nagorno-Karabakh in seguito all’attacco dell’Azerbaijan e alle continue minacce contro l’Armenia. Tra gli atti riconducibili al concetto di *pulizia etnica* vengono fatti rientrare sia le deportazioni (non necessariamente seguite dall’uccisione di un gruppo) sia lo “svuotamento” di un’area geografica della relativa popolazione, con conseguente abbandono dei luoghi di culto o delle tradizioni ivi praticate.

³⁴ ICTY, *Brđjanin*, IT-99-36-T, *Judgment*, TC II, 1° settembre 2004, parr. 118 e 989. Nello stesso senso, ICC, *al-Bashir*, 02/05-01/09-3, *Decision on the Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad al-Bashir*, PTC-1, 4 marzo 2009, par. 145.

³⁵ Si ricordi, peraltro, come l’art. 5 dello Statuto dell’ICTY in materia di crimini contro l’umanità conservi un espresso richiamo ai conflitti armati.

³⁶ Si pensi al *trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro* ex art. 6 (1) *lett. e*, ICC St.

³⁷ Cfr. FRONZA (2025), p. 350.

di genocidio. Sul punto, è appena il caso di ricordare la storica sentenza *Krstić*, resa dall'ICTY in relazione ai fatti di Srebrenica, nella quale gli «*attacks on the cultural and religious property*» assumono una chiara valenza probatoria ai fini dell'accertamento dell'*intent to destroy*³⁸.

Ai fini che qui interessano, gli approdi ermeneutici cui giunge il Tribunale per la ex-Jugoslavia rivestono un'importanza cruciale, poiché riflettono un mutamento di sensibilità verso il patrimonio culturale *quale bene trasmissibile alle future generazioni*. A tale consapevolezza si lega, a tratti, un approccio "*cultural value*"³⁹ che sembrerebbe allentare le maglie strette del dato positivo, come di fatto è accaduto in sede di accertamento del crimine di persecuzione: la disposizione dell'art. 5 dello Statuto dell'ICTY, non annoverando la distruzione culturale tra gli atti indicati come "crimini contro l'umanità", sarebbe stata oggetto di una interpretazione estensiva. Una tensione costante, dunque, fra "*legalità*" e "*tipicità*"⁴⁰ che si riverbera sulla sistematica dei crimini in questione, al contrario di quanto invece si registra in materia di genocidio, dove l'approfondimento del dolo specifico in relazione agli atti di distruzione culturale è avvenuto nel pieno rispetto del principio di legalità⁴¹.

Facendo un salto in avanti di qualche decennio, il problema definitorio concernente la distruzione deliberata del patrimonio culturale risente, ancora una volta, del clima di crescente tensione che si espande sull'Europa. All'aggravarsi del conflitto russo-ucraino si accompagnano le preoccupazioni degli Stati membri circa il destino del patrimonio culturale situato nei territori occupati⁴².

Ai limitati fini che qui interessano, vale la pena di menzionare la Dichiarazione 9(2024) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa⁴³, resa sulla falsariga di altre fonti non vincolanti ancorché munite di una indiscutibile *moral suasion*. La Dichiarazione sostiene, a chiare lettere, la plausibilità in astratto di un collegamento fra gli attacchi sferrati ai siti culturali e una politica sistematica "*in linea con un intento genocida*". A parere di chi scrive, tale riferimento alla fattispecie di genocidio si porrebbe in stretta continuità con l'interpretazione caldeggiata dalla sentenza *Krstić*, facendo leva sulla gravità dei *Cultural Heritage crimes* per spiegare l'*intent to destroy* della condotta, sì da indurre gli Stati a una riflessione congiunta sulle azioni perpetrate dalle forze occupanti, come del resto già farebbero alcune voci impegnate sull'argomento⁴⁴.

Il tentativo di riportare i fatti di distruzione del patrimonio culturale nella categoria senz'altro più stretta e problematica tra quelle che stiamo esaminando (*ideest*: il genocidio) è senz'altro segno di un processo evolutivo, come dimostrano le successive prese di posizione sul tema elaborate in seno ad altre organismi internazionali, quale l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo⁴⁵. Gli approdi raggiunti in tali occasioni non solo contribuiscono a distanziare la questione dalla categoria dei crimini contro l'umanità ma si apprezzano soprattutto per segnare un graduale "ritorno" alla discussa nozione di *genocidio culturale*⁴⁶.

3. La tipicità "*in fieri*": il genocidio culturale e la sua parabola ascendente nella giustizia di transizione.

In relazione alla richiamata ipotesi di *genocidio culturale* – su cui ora devierà il *focus* di questo breve scritto – si registra, ancora oggi, un annoso dibattito, certamente non riducibile alle attuali vicende storiche, né tanto meno limitato agli scenari bellici. Ai nostri fini, basti ricordare la parabola ascendente che tale concetto ebbe modo di compiere nel discorso pubblico all'indomani della Commissione per la verità e riconciliazione (TRC) canadese, il cui rappor-

³⁸ ICTY, *Prosecutor v. Krstić*, IT-98-33-A, *Judgment*, 19 aprile 2004, par. 580. Per un commento, v. LEOTTA (2012), p. 14.

³⁹ FRULLI (2024), *passim*.

⁴⁰ CATENACCI (2003), *passim*.

⁴¹ LEOTTA (2012), p. 14.

⁴² A subire danni in conseguenza dei bombardamenti sono stati soprattutto edifici religiosi e quelli destinati alla conservazione di beni culturali mobili, quali musei e biblioteche. I dati sono reperibili sul sito UNESCO o al seguente link: <https://www.journalchc.com/2024/03/25/danni-al-patrimonio-culturale-in-ucraina-unesco-aggiorna-i-dati/>.

⁴³ Consultabile al seguente link: <https://rm.coe.int/dichiarazione-9-2024-it-la-distruzione-del-patrimonio-culturale-in-ucr/1680b1fb4>.

⁴⁴ Cfr. BAKALCHUK (2022), p. 72 ss.

⁴⁵ Emblematiche le considerazioni svolte a proposito della configurabilità degli attacchi perpetrati in territorio ucraino in termini di *genocidio culturale*, di cui alla nota del 4 ottobre 2023, consultabile al seguente link: <https://pam.int/wp-content/uploads/2025/03/EN-Background-notes-on-Cultural-Genocide-in-Ukraine-04102023.pdf>.

⁴⁶ BILSKY e KLAGSBRUN (2018), p. 373 ss.

to finale – rilasciato nel dicembre 2015 – recherà la netta distinzione fra “*physical genocide*” e “*cultural genocide*”⁴⁷.

Le implicazioni, in termini di politica criminale comune, di un riconoscimento ufficiale dei fatti occorsi nel contesto canadese, in merito alle cc.dd. *scuole residenziali*, sono qualitativamente apprezzabili, concorrendo a valorizzare una cornice fattuale già da tempo abbozzata sin dai lavori preparatori della Convenzione del 1948⁴⁸, benché rimasta priva di una formale definizione giuridica (a cagione di non poche opposizioni). Gli elementi fattuali riportati nel campo semantico del concetto di “*cultural genocide*”, offerto dal rapporto finale della TRC canadese, consentono di ridiscutere la nozione di genocidio fondata sul suo archetipo storico-politico⁴⁹.

Inoltre, essi accedono, ad avviso di chi scrive, a un concetto diverso di tipicità penale, spiegabile – tenuto conto del peculiare formante della giustizia di transizione – alla stregua di una “tipicità *in fieri*”. La formula che qui si propone vuole sintetizzare gli sforzi profusi da un *Non-state actor* nel riconoscere un fenomeno al suo stadio *pre-normativo*, in cui la forza delle parole penetra il *velo di Maya* del linguaggio convenzionale, “piegandolo” a un bisogno di tutela altrimenti silente (vuoi per la vulnerabilità delle vittime, vuoi per i lunghi periodi di “immobilismo normativo”)⁵⁰. In tale prospettiva, il *genocidio culturale* rappresenterebbe un caso paradigmatico, trattandosi di un fatto ontologicamente riconosciuto nel suo *unicum* sostanziale⁵¹, ancorché in fase di perfezionamento in sede normativa. Nell’esperienza della giustizia di transizione, si fa largo l’ipotesi di una categoria di crimine internazionale non necessariamente integrata da atti di uccisione di massa dei membri di un gruppo, e tuttavia identificabile, già sul piano linguistico, con lo stesso suffisso “*cidium*” (dal latino “*caedēre*”, uccidere): un’assonanza, dunque, con il neologismo coniato da Lemkin, pur sempre indicativa di un comune nucleo di disvalore. Come affermato dalla TRC in merito ai fatti riportati al sistema delle *indian schools* canadesi, a caratterizzare il *genocidio culturale* è sostanzialmente l’azione volta a impedire la trasmissione dell’identità e dei valori culturali di un gruppo *da una generazione all’altra*⁵².

Il che ci consente di non escludere – bensì di avvalorare – il rapporto di specialità con la fattispecie base di cui all’art. 6 ICC St: il dolo conserva la sua connotazione “speciale”, attesa la finalità di distruggere, sia pur nel lungo periodo, un gruppo, mentre la condotta materiale acquista una pregnanza di significato sol che si riferisca all’atto di distruggere un duplice disvalore: uno riferibile al “*sostrato biologico*” dell’uomo; l’altro a un *modo di essere collettivo*⁵³, al modo in cui “*nell’uomo si articolano natura e cultura*”⁵⁴.

Né sembra difficile ipotizzare che un così ampio concetto di distruzione possa iscriversi in un disegno politico complesso, teso alla cancellazione, da parte di un gruppo egemone, dell’identità di un gruppo inteso quale *ethnos*, vuoi attraverso un processo di assimilazione “in senso lato”⁵⁵, vuoi attraverso altre forme di costrizione, in relazione alla perdita di diritti religiosi e culturali.

4.

Tertium non datur? Resistenze e aperture alla configurabilità del genocidio culturale come fattispecie autonoma.

Come si è detto, la genesi turbolenta del concetto di *genocidio culturale* – frenata sul nascere su opposizione di ex potenze coloniali⁵⁶ – unita alla mancanza di un fondamento positivo, ne

⁴⁷ Cfr. AKHAVAN (2016), p. 243 ss.

⁴⁸ Cfr. LEMKIN (1946); PASCALE (2021); CERULLI (2017), p. 109 ss.

⁴⁹ Sulla irriducibilità del concetto giuridico di genocidio alla sola esperienza della Shoah, v. FLORES, FRONZA (2025). Ad avviso degli Autori: “il concetto di genocidio secondo il diritto e il concetto storico-politico, cementato sulla Shoah, non coincidono”.

⁵⁰ Si vedano gli studi sulla c.d. dimensione *dinamica* della lingua specialistica (qual è quella del diritto penale), rispetto alla quale vengono in rilievo le modificazioni che intervengono sulla lingua del diritto. Sul tema, cfr. MANNOZZI (2012), pp. 97-139.

⁵¹ In generale, in relazione alla funzione del “riconoscimento sociale” nel processo di formalizzazione delle scelte normative, cfr. PALIERO (1992).

⁵² Si veda quanto espressamente riportato nel report della Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, Vol 1 (Winnipeg: TRC, 2015): “families are disrupted to prevent the transmission of cultural values and identity from one generation to the next”. Sul tema, v. ancora AKHAVAN (2016), p. 246.

⁵³ Afferente alla “dimensione culturale” intesa in senso tyloriano. Cfr. TYLOR (1871).

⁵⁴ Mutuiamo qui l’espressione di BELARDINELLI (2011), pp. 39-47.

⁵⁵ PASCALE (2021).

⁵⁶ Tra i principali oppositori alla concettualizzazione del genocidio culturale vi furono Stati Uniti, Francia e Canada. Si evita oggi, e a

fanno allo stato un apparente *rebus giuridico*. Viene da chiedersi, allora, se davvero si abbia a che fare con un enigma e se questo sia, in fondo, risolvibile.

Appare, anzitutto, meritevole di attenzione la posizione assunta dall'ICTY in relazione agli attacchi contro il patrimonio culturale: si è visto come tale *modus operandi* possa disvelare un *dolo specifico*, qual è quello richiesto in materia di genocidio. Ciò premesso, può dirsi inconferente l'assunto che muove dalla generica dannosità di tali atti nei confronti della "comunità globale"⁵⁷. Tale argomento, per quanto autorevolmente sostenuto al fine di legittimare una interpretazione "lata" degli atti di distruzione culturale, non sembra giocare un ruolo decisivo nella costruzione di quella tipicità *in fieri* cui si diceva poc'anzi: il rischio correlato all'utilizzo di espressioni quali "comunità globale"⁵⁸ o "*humanity*"⁵⁹ è quello di impiegare, ad avviso di chi scrive, un approccio nomotetico che difetti per eccesso, andando a scomodare nuovamente la categoria dei crimini contro l'umanità.

Al contrario, la tesi che si intende avanzare in questa sede è quella di una tipicità *non* sovrapponibile al solo campo dei diritti umani. Appare, al contempo, aprioristica e confutabile la posizione espressa da quanti, tra le autorevoli voci impegnate sul tema, fanno leva sul rimando ai diritti umani per chiudere ermeticamente la questione su ciò che, per legge, deve essere chiamato "genocidio"⁶⁰.

Tra le principali argomentazioni opposte alla configurabilità del genocidio culturale come fattispecie autonoma vi è poi quella che derubrica gli attacchi all'identità culturale di un popolo alla stregua di "atti preparatori" rispetto alla distruzione biologica e fisica dei membri del gruppo umano protetto⁶¹. Detto altrimenti, si tratterebbe di antecedenti logici della finalità di annientamento del gruppo (inteso nella sola dimensione biologica), privi come tali di autonomia e oggettiva tipicità.

Diversamente opinando, e caldeggiando un indirizzo dottrinale più propenso a riconoscere l'autonomia concettuale del genocidio culturale⁶², è possibile osservare una meritevolezza di tutela parametrata non solo sulla direzione teleologica della condotta – col rischio di trasmodare nelle valutazioni soggettive delle vicende criminose – ma anche sul valore culturale quale oggetto giuridico *ex se*: in tal senso, solo prevedendo, in via del tutto eccezionale, una tipicità a sé stante diverrebbe possibile *prevenire* la distruzione *culturale* di un gruppo, sia pur in un *contesto* in cui le condotte risultino tipizzate come *idonee* a "*rimuovere i caratteri culturali, linguistici o religiosi*" del gruppo stesso.

5. Il genocidio culturale nel progetto italiano per un codice dei crimini internazionali.

Gli sforzi profusi nella teorizzazione del genocidio culturale come fattispecie autonoma sono certamente il segnale di una presa di consapevolezza circa il valore che l'identità culturale riveste per la sopravvivenza stessa di un gruppo. Come si è visto, sia l'esperienza della giustizia di transizione, sia la rilettura del lascito letterario di Raphael Lemkin da parte di non pochi commentatori ci consentono di astrarre da questioni storico-politiche o meramente terminologiche, sì da approdare a un processo di tipizzazione che, seppur in corso, lascia intravedere alcuni punti fermi da cui poter muovere in prospettiva *de iure condendo*.

Si allude, ovviamente, alle scelte promananti da alcuni ordinamenti – tra cui quello italiano – in sede di adattamento della legislazione domestica allo Statuto di Roma. Il confronto con le scelte politico-criminali adottate nei diversi ordinamenti può essere utile, nella misura in cui esso apre a una riflessione più ampia, al di là del conflitto fra leggi nazionali, permettendo di cogliere strutture e formanti comuni⁶³. Nel caso dell'Italia, relativamente ai profili sostanziali che qui si discutono – cui si limiterà l'attenzione per ragioni di economia espositiva – non si

ragione, di dare una definizione "politicizzata" di genocidio senza ricordare che alcune scelte sulla portata della definizione normativa furono strettamente politiche e di potere. Sul punto, cfr. CERULLI (2017), p. 123.

⁵⁷ CERULLI (2017), p. 111; SCHABAS (2009), p. 30.

⁵⁸ CERULLI (2017) p. 111.

⁵⁹ SCHABAS (2009), p. 30

⁶⁰ Ibidem, p. 30.

⁶¹ MOSES (2010), p. 33.

⁶² v. ad esempio CLAVERO (2008), p. 31; NEGRI (2013); CASSESE (2009), pp. 541-543; Novic (2016).

⁶³ Sia consentito rinviare a PERRUCCIO (2025), p. 297.

può non richiamare la proposta avanzata dalla *Commissione Palazzo-Pocar* (istituita presso il Gabinetto del Ministero della Giustizia)⁶⁴.

In particolare, all'art. 18, primo comma, lett. a) del progetto di codice dei crimini internazionali si rinviene una conferma circa la plausibilità di un arretramento dell'intervento penale, finalizzato ad attribuire una autonoma tipicità penale ad atti che, nella lettura restrittiva della fattispecie di genocidio, resterebbero relegati alla sfera dei presupposti della condotta distruttiva (e, secondo l'indirizzo opposto, indissolubilmente legati a una successiva violenza fisica, consumata nel breve periodo).

Viceversa, il riferimento espresso al requisito della *idoneità* degli atti ivi contemplati postula un controllo giudiziale di una pericolosità in concreto, quale necessario bilanciamento rispetto alla *ratio* preventiva che si accompagna alla genesi della norma incriminatrice in materia di genocidio culturale. I risultati conseguiti dalla Commissione *de qua* sono tutt'ora in fase di finalizzazione ma sembrano avallare l'ipotesi qui perorata.

6. Considerazioni finali sul fondamento ultimo della tutela penale del patrimonio culturale, fra sicurezza collettiva e democrazia.

Da quanto sopra rilevato, è possibile trarre alcune considerazioni finali circa l'opportunità di vincere gli indugi nella formalizzazione del genocidio culturale come fattispecie autonoma.

Contrariamente agli argomenti avanzati dall'indirizzo dottrinale sfavorevole a una estensione del crimine di genocidio, chi scrive non esita a ravvisare nella "dimensione culturale" di tale fattispecie un *legittimo* arretramento della soglia di rilevanza penale *allo stadio degli atti preparatori* (tali essendo, a parere dello scrivente, e a titolo d'esempio, gli atti di sottoposizione a "obblighi o divieti riguardanti pratiche religiose, spirituali o culturali... o l'uso della lingua"⁶⁵): atti che, di regola, resterebbero teleologicamente a monte rispetto alla distruzione fisica di un gruppo ma che, al contempo, e in via d'eccezione, necessitano di una risposta penale in ragione del fondamento ultimo dell'auspicata incriminazione.

Ebbene, non si ravvisano qui ragioni per dubitare che il genocidio culturale, in una prospettiva *de iure condendo*, realizzerebbe, quale ultimo baluardo a salvaguardia del patrimonio culturale, un *modello progressivo di tutela*: un modello condizionato, sul piano assiologico, da un ampliamento (*Erweiterung*⁶⁶) del bene giuridico ma non per questo svuotato di razionalità. Donde ne deriva che in tale "visione" allargata dell'interesse tutelato dalla norma penale confluirebbero valori certamente non riducibili a una dimensione materiale o estetica, bensì riferibili alla *diversità delle espressioni culturali* e agli stessi valori democratici.

Una visione, questa, che oltre ad avvalorare la "tenuta" dogmatica della fattispecie, ben potrebbe contribuire a diradare le nebbie, trascendendo i limiti di una concezione del patrimonio culturale a tratti condizionata – sia pur occasionalmente – dalle istanze di tutela della *sicurezza collettiva*, come dimostrano, ad esempio, le difficoltà percepibili nella ricostruzione di alcune vicende giudiziarie (paradigmatico il caso *Al Mahdi*, in cui la ICC ha riconosciuto il nesso con un conflitto armato⁶⁷).

Bibliografia

ABTAHI, HIRAD (2001): "The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", *Harvard HRJ*, *passim*.

AKHAVAN, PAYAM (2016): "Cultural Genocide: Legal Label or Mourning Metaphor?", *McGill LJ*, p. 243 ss.

⁶⁴ Si rimanda alla pagina istituzionale del Ministero della Giustizia, accessibile con il seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36_0.page?contentId=COS372730.

⁶⁵ v. in particolare l'art. 18, primo comma, lett. b), del Progetto elaborato dalla Commissione Palazzo-Pocar.

⁶⁶ Imprescindibile il richiamo a ROXIN (2006), p. 29. Cfr. ROMANO (2011), p. 34 ss.

⁶⁷ v. *supra* nota 18.

AMATI, Enrico, CAROLI, Paolo, COSTI, Matteo, FRONZA, Emanuela, MACULAN, Elena, PIZZUTI, Alessandro, VALLINI, Antonio (2025): *Introduzione al diritto penale internazionale* (Torino, Giappichelli), Torino, p. 1 ss.

BAKALCHUK, Vladyslava (2022): “Cultural genocide as international crime committed by the Russian Federation in Ukraine”, *Strategic Panorama*, p. 72 ss.

BELARDINELLI, Sergio (2011): “La natura culturale dell’uomo e la pluralità delle culture”, *Unità e pluralità del vero: filosofie, religioni, culture*, 1, 79, pp. 39-47.

BELARDINELLI, Sergio (2018): *L’ordine di Babele. Le culture tra pluralismo e identità* (Soveria Mannelli, Rubbettino), *passim*.

BETTALLI, Marco (2014): “Un modello alternativo: la Grecia degli ethne”, in Eco, Umberto (a cura di), *Storia della civiltà europea*, Treccani.it.

BILSKY, Leora, KLAGSBRUN, Rachel (2018): “The Return of Cultural Genocide?”, *The European journal of International Law*, 29, p. 373 ss.

BOAS, Franz (1911): *L’uomo primitivo* (New York, Macmillan).

CASSESE, Antonio (2009): “Taking Stock of the Genocide Convention and Looking Ahead”, in *The UN Genocide Convention: A Commentary* (Oxford, Oxford University Press), pp. 541-543.

CATENACCI, Mauro (2003): “Legalità” e “Tipicità del reato” nello statuto della Corte penale internazionale (Milano, Giuffrè), *passim*.

CERULLI, Francesca (2017): “Cultural Genocide in International Law”, *Science & Philosophy*, 5, p. 109 ss.

CHECHI, Alessandro (2023): “The Return of the Cultural Objects displaced during the colonial era: An overview of solutions, challenges and misgivings from the perspective of international law”, *Art and Human Rights*, 16, pp. 328-346.

CLAVERO, Bartolomé (2008): *Genocide or Ethnocide, 1993-2007* (Milano, Giuffrè), p. 31.

CURCI, Alice (2019): “The Prosecutor v. Al Mahdi and the Destruction of Cultural Heritage: Property Crime or Crime Against Humanity?”, *UCLA Journal of International and Foreign Affairs*, p. 159

DEMURO, Gian Paolo (2002): *Beni culturali e tecniche di tutela penale* (Milano, Giuffrè), *passim*.

FLORES, Marcello, FRONZA, Emanuela (2025): *Caos. La giustizia internazionale sotto attacco* (Roma, Laterza).

FRONZA, Emanuela (2025): “Il crimine di genocidio”, in AMATI, Enrico, CAROLI, Paolo, COSTI, Matteo, FRONZA, Emanuela, MACULAN, Elena, PIZZUTI, Alessandro, VALLINI, Antonio, *Introduzione al diritto penale internazionale* (Torino, Giappichelli), p. 356.

FRULLI, Micaela (2007): “Distruzione dei beni culturali e crimine di genocidio: l’evoluzione della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia”, in BENVENUTI, Paolo, SAPIENZA, Rosario (a cura di), *La tutela dei beni culturali nei conflitti armati* (Milano, Giuffrè), p. 262 ss.

FRULLI, Micaela (2024): “La tutela dei beni culturali e gli obblighi di criminalizzazione nel contesto internazionale”, *Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura*, p. 13 ss.

GERSTENBLITH, Patty (2016): “The destruction of cultural heritage: a crime against property or a crime against people?”, *Marshall Rev. Intell. Prop.*

LEMKIN, Raphael (1944): *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress* (Washington D.C., Carnegie Endowment for World Peace).

- LEMKIN, Raphael (1946): "Genocide", *American Scholar*, 15, 2.
- LENZERINI, Federico (2008): "La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli", in ZAGATO, Lauso (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco* (Padova, Cedam), p. 20.
- LÉVI-STRAUSS, Claude (1967): *Razza e storia e altri studi di antropologia* (Torino, Einaudi).
- LEOTTA, Carmelo Domenico (2012): "L'intent to destroy nel crimine di genocidio. Un esame della giurisprudenza internazionale", *Archivio penale*, 3, p. 14.
- MANNOZZI, Grazia (2012): "Riflessioni sulla lingua del diritto penale", in Pozzo, Barbara, BAMBI, Federico (a cura di), *Atti del Convegno "L'italiano giuridico che cambia"*, Accademia della Crusca, Firenze, pp. 97-139.
- MACULAN, Elena (2025): "I crimini contro l'umanità", in AMATI, Enrico, CAROLI, Paolo, COSTI, Matteo, FRONZA, Emanuela, MACULAN, Elena, PIZZUTI, Alessandro, VALLINI, Antonio, *Introduzione al diritto penale internazionale* (Torino, Giappichelli), p. 399.
- MASTROMARINO, Anna (2018): *Stato e memoria: studio di diritto comparato* (Milano, FrancoAngeli), *passim*.
- MAUGERI, Anna Maria (2008): *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità* (Milano, Giuffrè), *passim*.
- METTRAUX, Guénaél (2020): *International Crimes: Law and Practice*, II, *Crimes Against Humanity* (Oxford, Oxford University Press), p. 572.
- MOSES, Dirk (2010): "Raphael Lemkin, Culture and the Concept of Genocide", in BLOXHAM, Donald, MOSES, Dirk (a cura di), *The Oxford Handbook of Genocide Studies* (Oxford, Oxford University Press), p. 33.
- NEGRI, Stefania (2013): "Cultural Genocide in International Law: Is the Time Ripe for a Change?", in VADI, Valentina, SCHNEIDER, Hildegard (a cura di), *Transnational Dispute Settlement*, Special issue on 'Art and Heritage Disputes.
- NOVIC, Elisa (2016): *The Concept of Cultural Genocide. An International Law Perspective* (Oxford, Oxford University Press).
- PALIERO, Carlo Enrico (1992): "Consenso sociale e diritto penale", *Riv. it. dir. proc. pen.*
- PAOLETTI, Matteo, SCOVAZZI, Tullio (2025): *Il patrimonio culturale immateriale. Aspetti transdisciplinari e giuridici* (Napoli, Editoriale Scientifica).
- PASCALE, Giuseppe (2020): "Esiste un divieto internazionale di genocidio culturale?", in BARBERIS, Mauro (a cura di), 7° *Convegno "Convivere con Auschwitz. Memoria sotto scorta"* (Trieste, EUT), p. 111 ss.
- PASCALE, Giuseppe (2021): "Qualche riflessione in tema di genocidio culturale e diritto internazionale", in TONOLO, Sara, PUPO Raoul (a cura di), *Diritti umani e violenza all'incrocio tra storia e diritto* (Torino, Giappichelli), *passim*.
- PERRUCCIO, Andrea (2024): "La vittima nei reati contro il patrimonio culturale: un'ermeneutica guidata dalla giustizia riparativa", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 66-85.
- PERRUCCIO, Andrea (2025): "Appunti per una metodica nello studio dei reati contro il patrimonio culturale", in NITTI, Paolo, Russo Daniel (a cura di), *Disciplinary Methodologies For Research* (Milano, Mimesis), p. 297.
- ROMANO, Mario (2011): "La legittimazione delle norme penali: ancora sui limiti e validità della teoria del bene giuridico", *Criminalia*, p. 34 ss.
- ROXIN, Claus (2006): *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, I, München, p. 29

ROTHBERG, Michael (2008): “Decolonizing Trauma Studies: A Response”, *Studies in the Novel*, 40.

SCHABAS, William (2009): *Genocide in International Law, The Crime of Crimes* (Cambridge, University Press), 30.

SCOVAZZI, Tullio (2007): “La dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale”, in BENVENUTI, Paolo, SAPIENZA, Rosario (a cura di), *La tutela dei beni culturali nei conflitti armati* (Milano, Giuffrè), p. 171 ss.

SCOVAZZI, Tullio (2014): *La restituzione dei beni culturali rimossi con particolare riguardo alla pratica italiana* (Milano, Giuffrè).

TYLOR, Edward Burnett (1871): *Primitive Culture: Researcher into Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom* (London, Murray).

VIMERCATI, Emmanuele (2003): “Il concetto di ‘ethnos’ nella terminologia politica ellenistica”, in BEARZOT, Cinzia, LANDUCCI, Franca, ZECCHINI, Giuseppe (a cura di), *Gli stati territoriali nel mondo antico* (Milano, Vita e Pensiero), p. 111 ss.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>